DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 1995

che modifica la decisione 92/164/CEE, Euratom, che autorizza la Repubblica portoghese a utilizzare dati statistici anteriori al penultimo anno e a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto

(Il testo in portoghese è il solo facente fede)

(95/530/CE, Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto [1], in particolare l'articolo 13,

considerando che, in applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto : base imponibile uniforme [2], qui appresso chiamata semplicemente « sesta direttiva », gli Stati membri possono continuare a esonerare o a tassare talune operazioni e che queste devono essere prese in considerazione per la determinazione della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto ;

considerando che, con effetto dal 1° gennaio 1990, la possibilità data agli Stati membri di continuare a tassare o a esonerare talune operazioni di cui agli allegati E e F della sesta direttiva è stata soppressa in applicazione dell'articolo 1, punto 1, primo comma, e punto 2, lettera a) della direttiva 89/465/CEE del Consiglio [3], e che bisogna quindi sopprimere le autorizzazioni accordate a tale titolo dalla Commissione per la determinazione della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto ;

considerando che la Commissione, sulla base del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, ha adottato la decisione 92/164/CEE, Euratom [4], che autorizza la Repubblica portoghese, gli esercizi finanziari 1989 e 1990, a utilizzare dati statistici anteriori al penultimo anno e a non tener conto, a partire dall'esercizio 1989, di talune categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto ;

considerando che la Repubblica portoghese non è sempre in grado, per la ripartizione di operazioni per aliquote prevista all'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, di utilizzare i conti nazionali relativi al penultimo anno precedente l'esercizio finanziario per il quale bisogna calcolare la base delle risorse provenienti dall'imposta sul valore aggiunto, dato che solo i conti nazionali relativi al 1986 sono sufficientemente particolareggiati per permettere il calcolo dell'aliquota media ponderata ; che bisogna autorizzare la Repubblica portoghese a utilizzare i conti nazionali relativi al 1986 per il calcolo dell'aliquota media ponderata relativa all'esercizio 1991 ;

considerando che la Repubblica portoghese tassa, a decorrere dal 1° gennaio 1991, le operazioni di cui all'allegato F, punto 3 della sesta direttiva e che bisogna sopprimere, a decorrere da questa data, l'autorizzazione accordata a tale titolo ;

considerando che il comitato consultivo delle risorse proprie ha approvato la relazione nella quale figurano i pareri dei suoi membri sulla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Per la ripartizione per aliquote prevista all'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, la Repubblica portoghese è autorizzata ad utilizzare dati tratti dai conti nazionali relativi al 1986 per l'esercizio 1991 finanziario per il quale bisogna calcolare la base delle risorse provenienti dall'imposta sul valore aggiunto.

Articolo 2

Il punto 1 dell'articolo 3 della decisione 92/164/CEE, Euratom è abrogato per le operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 1991.

[1] GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 9.
[2] GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.
[3] GU n. L 226 del 3. 8. 1989, pag. 21.
[4] GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 23.

Articolo 3

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1995.

Per la Commissione
Erkki LIIKANEN
Membro della Commissione